



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 10.36.3

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 5238]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società Engie Produzione S.p.A.
c.a. dott. Giuseppe De Pascale
(engieproduzione@legalmail.it
(giuseppe.depascale@engie.com)

Oggetto:

LEINI' (TO) – Progetto per l'upgrade energetico-ambientale della turbina a gas e nuova unità operativa della centrale termoelettrica di Leini (TO).

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Engie Produzione S.p.A.

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. 152/2006.

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 5238]
(ctva@pec.minambiente.it)

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica
Divisione III – Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo
in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico
e per la promozione dello sviluppo sostenibile
Divisione IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete
(dgmereen.div03@pec.mise.gov.it
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
marilena.barbaro@mise.gov.it
stefano.starace@mise.gov.it
antonella.diprisa@mise.gov.it)

e. p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. MATTM.RU.U.0034079 del 12/05/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 15996 del 25/05/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino che la Società Engie Produzione S.p.A., con nota prot. n. UGEGSPR006522020 del 24/04/2020 (allegata), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.0034079 del 12/05/2020 (allegata), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "...la procedibilità dell'istanza...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) della relativa documentazione al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 12/05/2020 (scadenza 30/06/2020).

A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Progetto per l'upgrade energetico-ambientale della turbina a gas e nuova Unità operativa della centrale termoelettrica di Leini (TO)".

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, tenendo anche conto degli impatti cumulativi determinati a carico del patrimonio culturale e del paesaggio dai diversi progetti proposti dalla medesima Società per lo stesso sito industriale (sia in sede di verifica ambientale di competenza statale – cfr. ID_VIP MATTM-CreSS nn. 4143, 4383, 5072, 5177 e il presente 5238 -, che di Autorizzazione Unica presso il Ministero dello sviluppo economico), al fine di modificare/adequare la centrale di cui trattasi.

In particolare, per quanto attiene al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA identificato con il Codice ID_VIP n. 4143, questo Ministero ha presentato le proprie "Osservazioni", ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 22296 del 23/08/2018 (allegata) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il quale ultimo Dicastero ha concluso il relativo procedimento determinando, con D.D.G. prot. n. DVA.RegistroDecreti.R.405 del 30/10/2018 allegata, la sua esclusione dalla fase VIA più propria).

Per lo stesso progetto di cui sopra (ID-VIP n. 4143), codesta Soprintendenza ABAP ha espresso, quindi, il proprio parere (comprensivo degli aspetti attinenti sia la tutela paesaggistica che quella archeologica) nell'ambito del relativo procedimento di Autorizzazione Unica con la nota prot. n. 6710 del 17/04/2019 (allegata).

Si evidenzia sin d'ora a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che la Società Engie Produzione S.p.A. nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA"), nel descrivere il progetto in argomento, prevede la localizzazione del "Sistema di accumulo di energia" in una zona "...disponibile, adiacente al condensatore ad aria..." (cfr. pp. 23-24 dello SPA; come anche le "Osservazioni" di questo Ministero prot. n. 22296 del 23/08/2018 e il parere di codesta Soprintendenza ABAP prot. n. 6710 del 17/04/2019, entrambi sopra citati).

Inoltre, il Proponente, nell'affermare che "...l'intervento in oggetto, se pur formalmente determina un aumento della potenza termica ed elettrica della Centrale, è assimilabile a un intervento di normale manutenzione, privo di un vero e proprio cantiere..." e che l'intervento è di "...entità assolutamente contenuta..." (cfr. p. 25 dello SPA), tuttavia, prevede la realizzazione di una "...Nuova unità operativa, da ubicare in prossimità dell'area della Centrale..." (cfr. p. 26 dello SPA), individuata nell'elaborato grafico denominato "Layout dell'impianto" (cfr. LEI-SPA-PL-02-01).

La realizzazione della "Nuova Unità Operativa" e l'area di cantiere prevista in progetto - che interferiscono con l'area dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004, (DM 04/02/1966 Scheda n. A094 del PPR) - comportano, di conseguenza, lo sradicamento delle piantumazioni esistenti che il Proponente intende ripristinare e rilocalizzare in corrispondenza dell'area tra il sedime della Centrale di Leini e l'Autostrada A5.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 8621 del 10/06/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "territorio" => paragrafo "valutazione ambientale strategica"- valutazione impatto ambientale" => capitolo "procedure" => sezione "procedure in corso" => "valutazione impatto ambientale" => "verifica assoggettabilità a VIA" => "progetti" => "Progetto per l'upgrade energetico-ambientale della turbina a gas e nuova unità operativa della centrale termoelettrica di Leini", indicata nella lettera vs. prot. 15996 del 25.05.2020, assunta agli atti con ns. prot. 7574 del 26.05.2020, vista inoltre la Relazione di Progetto trasmessa dalla Società Engie Produzione S.p.A. con prot. UGEGSPR007202020 del 05.05.2020, in allegato all'Istanza di Autorizzazione Unica, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

Tutela paesaggistica

In riferimento agli aspetti di competenza paesaggistica (beni paesaggistici), nel confermare le criticità già riscontrate da codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nella nota del 25.05.2020 che si riscontra, si evidenziano carenze tra quanto previsto in progetto dal Proponente e rappresentato nello Studio Preliminare Ambientale e i contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, nella sua versione approvata il 3.10.2017 con DGR n. 233-35836.

In particolare si evidenzia come la verifica condotta dal Proponente si limiti alla disamina della cartografia e degli obbiettivi di qualità, senza verificare la coerenza del progetto di cui trattasi con le specifiche prescrizioni del PPR, a partire dal DM del 4.2.1966 afferente al vincolo paesaggistico esistente, considerato il fatto che i nuovi fabbricati previsti in progetto essenzialmente rappresentati dalla Nuova

Handwritten initials: "af" and "MA"



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Unità Operativa, tra i quali una torre-camino di 40 (quaranta) metri d'altezza, impattano in una zona a forte valenza paesaggistica, caratterizzata dalla presenza del paesaggio agrario piemontese di pianura, con forte presenza di Farnie, Frassini e Carpini bianchi, Robinie, ecc., contornato dalla cerchia alpina.

Si ritiene pertanto che la documentazione predisposta dal Proponente e il relativo Studio Preliminare Ambientale non rappresentino adeguatamente l'interferenza delle opere proposte con le aree tutelate per legge e dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 42/2004.

Non sono state inoltre previste specifiche valutazioni in merito ai materiali e alle cromie proposte per gli edifici che dovranno essere compatibili con la natura del luogo, da valutarsi con idonei elaborati di rendering non riportati nello Studio Preliminare Ambientale.

In riferimento alle interferenze con le zone vegetate, nello Studio Preliminare Ambientale non sono state fornite indicazioni specifiche in merito alle opere di risistemazione paesaggistica che dovranno confluire in uno specifico progetto del verde che tragga ispirazione dalla natura dei luoghi circostanti e tenda ad armonizzare il nuovo costruito con il contesto paesaggistico.

Si rappresenta pertanto che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente non descrive sufficientemente i possibili impatti del redigendo progetto rispetto alle previsioni e prescrizioni del PPR, e, quindi, sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio.

Tutela architettonica

Dall'esame della documentazione progettuale e dello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Società ENGIE Produzione S.p.A., non si evince l'interessamento di beni culturali architettonici per la realizzazione dell'intervento previsto.

Tutela archeologica

I possibili impatti dell'opera su beni archeologici e, in particolare, sul paesaggio antico, evidenziati dalla relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25, comma 1, del D. lgs. 50/2016 già redatta in occasione della realizzazione della Nuova Centrale di Riserva Termica, derivano sostanzialmente dall'inclusione dell'area interferita nell'agro centuriato di Augusta Taurinorum, in prossimità di un decumano della stessa riconosciuto presso cascina Castauda, con prosecuzione fino all'area sud della centrale.

Si ritiene necessaria, pertanto, l'inclusione di una sintesi del citato elaborato, già in possesso del Proponente, all'interno del capitolo 6.9 "Paesaggio e patrimonio culturale" dello Studio Preliminare Ambientale, che non tratta in alcun modo gli aspetti inerenti la tutela archeologica; si evidenzia inoltre come l'esito negativo dei sondaggi archeologici già effettuati in occasione della precedente realizzazione, localizzati nell'area degli interventi al momento previsti e limitati alle quote progettuali richieste, non risulti di per sé sufficiente a ridurre il grado di rischio archeologico medio-alto stimato dalla VPIA, che andrebbe pertanto preso in considerazione anche all'interno del paragrafo 7.8 dello studio citato, inerente i possibili impatti sui beni culturali.

Si rappresenta pertanto sin d'ora che, in considerazione degli scavi di sbancamento e per la realizzazione di fondazioni e basamenti citati nello Studio preliminare ambientale e nella Relazione di progetto, le indagini precedentemente effettuate andranno integrate da una nuova campagna di sondaggi ex art. 25, comma 8, lett. c del D. lgs. 50/2016, che dovranno essere preliminarmente concordati con l'Ufficio scrivente ed effettuati sotto la direzione tecnica di archeologi in possesso dei requisiti di legge.

Alla luce delle valutazioni sopra espresse, si ritiene per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, che il progetto proposto necessita di essere assoggettato alla procedura di VIA, non avendo compiutamente descritto e, di conseguenza, escluso impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, che si determinano anche dalla contemporanea realizzazione di molteplici interventi sulla stessa infrastruttura senza una organica e univoca valutazione a carattere ambientale >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per



le vie brevi l'11/06/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino nel suddetto parere endoprocedimentale del 10/06/2020, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa del relativo contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi, come richiesto con la nota del 25/05/2020 sopra citata;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 17742 del 12/06/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel far seguito alla nota prot. n. 15996 del 25.5.2020 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 8621 del 10/06/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 17541 dell'11.6.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

"- i possibili impatti dell'opera su beni archeologici e, in particolare, sul paesaggio antico, evidenziati dalla relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25, comma 1, del D. lgs. 50/2016 già redatta in occasione della realizzazione della Nuova Centrale di Riserva Termica, derivano sostanzialmente dall'inclusione dell'area interferita nell'agro centuriato di Augusta Taurinorum, in prossimità di un decumano della stessa riconosciuto presso cascina Castauda, con prosecuzione fino all'area sud della centrale;

- si ritiene necessaria, pertanto, l'inclusione di una sintesi del citato elaborato, già in possesso del Proponente, all'interno del capitolo 6.9 "Paesaggio e patrimonio culturale" dello Studio Preliminare Ambientale, che non tratta in alcun modo gli aspetti inerenti la tutela archeologica; si evidenzia inoltre come l'esito negativo dei sondaggi archeologici già effettuati in occasione della precedente realizzazione, localizzati nell'area degli interventi al momento previsti e limitati alle quote progettuali richieste, non risulti di per sé sufficiente a ridurre il grado di rischio archeologico medio-alto stimato dalla citata VPIA, che andrebbe pertanto preso in considerazione anche all'interno del paragrafo 7.8 dello studio citato, inerente i possibili impatti sui beni culturali;

- si rappresenta pertanto sin d'ora che, in considerazione degli scavi di sbancamento e per la realizzazione di fondazioni e basamenti citati nello Studio preliminare ambientale e nella Relazione di progetto, le indagini precedentemente effettuate andranno integrate da una nuova campagna di sondaggi ex art. 25, comma 8, lett. c del D. lgs. 50/2016, che dovranno essere preliminarmente concordati con l'Ufficio scrivente ed effettuati sotto la direzione tecnica di archeologi in possesso dei requisiti di legge".

Pertanto questo Servizio, per quanto di competenza, concorda con quanto richiesto dalla Soprintendenza con il parere endoprocedimentale espresso con nota del 10/06/2020 secondo cui il progetto proposto necessita di essere assoggettato alla procedura di VIA, in quanto si rileva che nel progetto presentato il proponente non ha "compiutamente descritto e, di conseguenza, escluso impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio" >;

considerato che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 17626 dell'11/06/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 8621 del 10.06.2020 e a seguito di esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che le opere in progetto non interessano direttamente beni architettonici e pertanto non si ravvisano competenze di questo Servizio >;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente (cfr. *Studio Preliminare Ambientale*) si inserisce in prossimità di altri impianti presenti nello stesso sito della centrale esistente (quali la centrale di riserva termica, in fase di completamento, a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese) e consiste nella realizzazione di un "*Sistema di accumulo di energia*"

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e di una "Nuova Unità Operativa". La predetta Unità Operativa è costituita da due unità di cogenerazione, un camino a due canne di altezza pari a quaranta metri e un sistema di accumulo di acqua surriscaldata composto da dieci serbatoi da duecentoquindici metri cubi ciascuno. Il progetto prevede la realizzazione di diverse opere civili. L'*edificio dei cogeneratori* sarà composto da una struttura portante in acciaio, solai in lamiera di acciaio e getti in calcestruzzo armato e rivestito con tamponamenti in pannelli di lamiera metallica tipo sandwich. Tale edificio occuperà una superficie di circa novecento metri quadri ed avrà un'altezza massima di venti metri. I *serbatoi di accumulo* di acqua surriscaldata occuperanno una superficie di quattrocento metri quadri e saranno poggiati su piastre in calcestruzzo armato impostate su pali trivellati e saranno schermati da una paratia verticale di altezza pari a venticinque metri. L'*edificio elettrico* e la *cabina di riduzione gas*, saranno concepiti secondo strutture prefabbricate in acciaio e tamponamenti in lamiera metallica, tipo sandwich, poggianti su un basamento in calcestruzzo armato. L'installazione della *Nuova Unità Operativa* comporterà, così come dichiarato dallo stesso Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, durante la fase di cantiere, la realizzazione di opere di sbancamento di alcune zone attualmente sistemate a verde, così come la modifica e l'ampliamento di strade e piazzali, la realizzazione delle strutture di fondazione dei nuovi edifici e di basamenti per il posizionamento delle nuove apparecchiature. L'area di cantiere, prevista per la realizzazione delle predette opere, è ubicata in prossimità della centrale esistente ed ha una estensione di circa diecimila metri quadri. Tale area è caratterizzata dalla presenza di piantumazioni vegetazionali per le quali il progetto prevede la rilocalizzazione nell'area tra il sedime della centrale esistente e l'Autostrada A5;

considerato che il Proponente, nello "Studio Preliminare Ambientale" (cfr. paragrafo "6. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO" - punto "6.1.1.1 La pianificazione ordinaria generale"), sebbene citi il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, nella sua versione approvata del 2017, tuttavia, rispetto allo stesso, non conduce una completa disamina di tutte le relative previsioni e prescrizioni di tutela al fine di dimostrare la compatibilità delle opere di progetto con le medesime;

considerato che il Proponente, nello "Studio Preliminare Ambientale", sebbene al punto "6.1.2.3 Beni Paesaggistici" (cfr. p. 58) riporta che "L'area oggetto di intervento ed in particolare l'area in cui è prevista la Nuova Unità Operativa interferisce con l'area di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del DLgs 42/2004 coincidente con il tratto autostradale Torino - Ivrea - Quincinetto con relativa fascia di rispetto di 150 metri dall'asse stradale dichiarata tale con Decreto Ministeriale il 4 febbraio 1966...", ritenendo di conseguenza che "...l'intervento sia compatibile con quanto prescritto dalle norme e dalle prescrizioni specifiche per la salvaguardia del bene...", tuttavia non esplicita l'avvenuta verifica, rispetto alle opere in progetto, delle specifiche prescrizioni contenute nella scheda A094 "Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" del Piano paesaggistico della Regione Piemonte (Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte). In particolare, il Proponente non fa riferimento a quanto richiamato ai punti (14) e (15) delle predette specifiche prescrizioni, tese anche a impedire il pregiudizio delle visuali panoramiche percepibili dall'autostrada, verso cui si pongono le nuove opere in progetto, e dalle altre componenti percettivo-identitarie individuate dal Piano Paesaggistico Regionale;

considerato che, dall'analisi dello "Studio Preliminare Ambientale" non si evince che sia stata effettuata dal Proponente, per la parte relativa al paesaggio, una compiuta verifica delle previsioni e prescrizioni derivanti dal Piano paesaggistico regionale approvato il 03/10/2017 (sebbene lo stesso sia citato nello stesso SPA - pp. 48-51), difatto la verifica condotta si limita alla sola disamina della relativa cartografia e degli obiettivi di qualità, senza provvedere all'analisi delle specifiche prescrizioni del DM 04/02/1966 di cui alla scheda A094 del Ppr;

considerato che il Proponente, nello "Studio Preliminare Ambientale", afferma che in "...riferimento alle caratteristiche localizzative e soprattutto dimensionali delle opere...è possibile affermare che l'intrusione di ulteriori elementi non altera la composizione dello skyline come percepito allo stato attuale, così come non può essere causa di ulteriori compromissioni delle componenti paesaggistiche a cui si attribuiscono valori di identità paesaggistica e territoriale...", tuttavia, senza riscontrare la predetta



affermazione con alcuna fotosimulazione del progetto di cui trattasi, considerata anche la consistente dimensione in elevato e, quindi, l'impatto paesaggistico delle nuove volumetrie costituenti la nuova unità operativa e il sistema di accumulo di energia, poste verso l'ambito vincolato paesaggisticamente del sito della centrale;

considerato quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare agli articoli 13 "Aree di montagna", 14 "Sistema idrografico", 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" e 39 "Insule specializzate e complessi infrastrutturali", anche richiamati nella scheda A094 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte";

considerato che il progetto di cui trattasi, ricade nell'Ambito di Paesaggio 36 "Torinese" e non "Torino" come riportato dal Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*, al punto "6.1.1.1 Il Piano Paesaggistico Regionale PPR" (cfr. p. 51);

considerato che il comune interessato dall'intervento di cui trattasi rientra nelle Unità di Paesaggio di seguito identificate con le rispettive tipologie normative di riferimento:

- Unità di paesaggio n. 3607: "Settimo Torinese" - Tipologia normativa - Rurale/insediato non rilevante alterato;
- Unità di paesaggio n. 3609: "Volpiano" - Tipologia normativa - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità;
- Unità di paesaggio n. 3610: "Tra Leini e Torino" - Tipologia normativa - Rurale/insediato non rilevante alterato;

considerato che questo Ministero si era già espresso di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003 per il progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza 380 MWe da realizzarsi nel Comune di Leini, rispetto alla quale il progetto in argomento si pone nell'immediato intorno, intercettando alcune delle opere di mitigazione vegetazionale a suo tempo prescritte e, quindi, realizzate;

considerato, inoltre che il predetto decreto aveva imposto con la prescrizione n. 10 (cfr. p. 18 DEC/VIA/2003/725) la realizzazione del seguente intervento "Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e delle aree adiacenti: dovranno essere realizzati gli interventi compensativi degli effetti sull'ecosistema e sul paesaggio previsti dal proponente nel progetto; dovrà essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione della stessa, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle infrastrutture saranno definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leini e concordate con le Amministrazioni preposte ai Beni Architettonici ed il Paesaggio; le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto e di seguito prescritte dovranno essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana; dovrà essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri d'impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri..." di cui, tuttavia, il Proponente non tiene conto nel progetto di cui trattasi;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 10/06/2020 sopra integralmente trascritto, ha ritenuto di dover evidenziare per la tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio che la verifica condotta dal Proponente si limita "...alla disamina della cartografia e degli obiettivi di qualità, senza verificare la coerenza del progetto di cui trattasi con le specifiche prescrizioni del PPR, a partire dal DM del 4.2.1966 afferente al vincolo paesaggistico esistente, considerato il fatto che i nuovi fabbricati previsti in progetto essenzialmente rappresentati dalla Nuova Unità Operativa, tra i quali una torre-camino di 40 (quaranta) metri d'altezza, impattano in una zona a forte valenza paesaggistica, caratterizzata dalla presenza del paesaggio agrario piemontese di pianura, con forte presenza di Farnie, Frassini e Carpini bianchi, Robinie, ecc...". Inoltre, la competente Soprintendenza, ha anche evidenziato che, per quanto riguarda le "...interferenze con le zone

dy *MA*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

vegetate, nello Studio Preliminare Ambientale non sono state fornite indicazioni specifiche in merito alle opere di risistemazione paesaggistica che dovranno confluire in uno specifico progetto del verde che tragga ispirazione dalla natura dei luoghi circostanti e tenda ad armonizzare il nuovo costruito con il contesto paesaggistico....” e che nello stesso Studio Preliminare Ambientale “...non sono state fornite indicazioni specifiche in merito alle opere di risistemazione paesaggistica che dovranno confluire in uno specifico progetto del verde che tragga ispirazione dalla natura dei luoghi circostanti e tenda ad armonizzare il nuovo costruito con il contesto paesaggistico...”, rappresentando pertanto che “...lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente non descrive sufficientemente i possibili impatti del redigendo progetto rispetto alle previsioni e prescrizioni del PPR e, quindi, sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio...”;

considerato che, per quanto sopra richiamato, appare necessario valutare con la presente verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, che le opere proposte non possano inficiare l’efficacia della mitigazione vegetazionale a suo tempo realizzata, come anche che le stesse opere non possano esse stesse arrecare pregiudizio alla tutela e conservazione dei valori paesaggistici, pregiudizio che d’altronde il Proponente non ha valutato globalmente con lo Studio Preliminare Ambientale presentato, rispetto all’area vincolata con DM 04/02/1966, ai sensi del vigente articolo 136 del D.Lgs. 42/2004;

considerato, inoltre, che, per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela archeologica e alla prevenzione del relativo rischio (tematica non affrontata nello *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente), si evidenzia come, dalla lettura delle premesse del sopra richiamato decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003 (p. 12), si evinca che, nell’area vasta interessata dal progetto in argomento, erano stati già valutati “...elementi di rischio archeologico connessi alla centralità della localizzazione dell’infrastruttura rispetto alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e dalla rete viaria a servizio dello stesso”, elementi riconfermati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 10/06/2020 come di seguito evidenziato;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 10/06/2020 sopra integralmente trascritto, ha ritenuto, per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica e prevenzione del relativo rischio, che “...in considerazione degli scavi di sbancamento e per la realizzazione di fondazioni e basamenti citati nello *Studio preliminare ambientale e nella Relazione di progetto*, le indagini precedentemente effettuate andranno integrate da una nuova campagna di sondaggi ex art. 25, comma 8, lett. c del D. lgs. 50/2016, che dovranno essere preliminarmente concordati con l’Ufficio scrivente ed effettuati sotto la direzione tecnica di archeologi in possesso dei requisiti di legge...”;

visto e considerato il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003;

viste le osservazioni espresse dalla Direzione generale ABAP, ai sensi dell’art. 19, co. 8, del D. Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 22296 del 23/08/2018 per il “*Progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel Comune di Leini (TO) a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese*” (identificato dall’Autorità competente con codice ID VIP: 4143), con le quali, per quanto di competenza di questo Ministero, è stato chiesto al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “...la pronuncia positiva in merito all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento (con conseguente assoggettamento dello stesso progetto alla fase di VIA più propria)...”;

vista la nota prot. n. DVA.RD.R.405 del 30/10/2018 dell’allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha determinato “...l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leini (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese, proposto dalla società Engie Servizi S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai seguenti articoli 1 e 2...”;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visti e considerati i diversi progetti proposti per lo stesso sito industriale, sia in sede di verifica ambientale di competenza statale - cfr. ID VIP nn. 4143 sopra richiamato, 4383 (*Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Leini - Integrazione di un sistema di accumulo a batterie*), 5072 (*Progetto di ottimizzazione energetico-ambientale della turbina a gas della centrale di Leini*), 5177 (*Progetto di un sistema di accumulo di energia presso la centrale termoelettrica di Leini*) e il presente 5238 - che di autorizzazione unica presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di modificare e/o adeguare il progetto della centrale di cui trattasi;

considerati, pertanto, gli evidenti impatti cumulativi determinati dalla singola successione di molteplici iniziative di modifica e sviluppo della centrale di cui trattasi a carico del patrimonio culturale e del paesaggio, le quali non sono state verificate congiuntamente nello Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, che, anzi, al paragrafo "9 *Gli effetti cumulativi*" (cfr. p. 210) dello *Studio Preliminare Ambientale* dichiara che per le "...analisi condotte in tale procedura e stante le tipologie di effetti potenziali valutati nel presente Studio preliminare ambientale, si reputa come non siano prevedibili cumuli di effetti...";

ritenuto che sia necessario chiedere al Proponente la presentazione di una istanza di VIA più propria al fine di valutare l'insieme del progetto di modifica del sito industriale interessato, che comprenda, quindi, tutti i relativi sviluppi in modo coordinato, producendo, di conseguenza, uno Studio di Impatto Ambientale in grado di descrivere in forma ugualmente complessiva i relativi impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio, come indicato dall'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visto il DM 04/02/1966, recante "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto*" (cfr. scheda n. A094 del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte*), compreso il quadro di tutela di cui alle prescrizioni specifiche, con particolare riferimento a quelle individuate ai punti (14) e (15), tese anche a impedire il pregiudizio delle visuali panoramiche percepibili dall'autostrada e dalle altre componenti percettivo-identitarie individuate dal Piano Paesaggistico Regionale;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 10/06/2020, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 12/06/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio dell'11/06/2020 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;


esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale, in particolare su quello archeologico e paesaggistico;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

metropolitana di Torino;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

considerato il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 8621 del

af MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


10/06/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisiti i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con il suo conseguente assoggettamento alla fase VIA più propria.

Il Responsabile del Procedimento
AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it